

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

Nel periodo estivo opera la c.d. “sospensione feriale” dei termini relativi ai procedimenti della giustizia civile, amministrativa e tributaria.

La sospensione ha effetto anche sui termini di pagamento delle somme derivanti da atti impositivi qualora siano collegati al termine di proposizione del ricorso.

SOSPENSIONE FERIALE

La sospensione feriale è stabilita dall’art. 1, comma 1, Legge n. 742/69 in base al quale



*“il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è **sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno**, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.*

Per effetto del periodo di sospensione:

- i **termini decorrenti prima dell’1.8 si interrompono, per riprendere l’1.9;**
- il **decorso** dei termini aventi **inizio nel periodo 1.8 – 31.8 si realizza**, di fatto, **dall’1.9.**

TERMINI OGGETTO DI SOSPENSIONE

La sospensione opera / non opera relativamente ai seguenti termini.

Termini	Sospensione feriale
Termini previsti nel processo tributario e quelli che ad essi rinviano, ossia: <ul style="list-style-type: none"> • proposizione del ricorso; • presentazione dell’istanza di reclamo / mediazione; • costituzione in giudizio; • deposito di memorie e documenti; • proposizione dell’appello; • definizione in via breve; • accertamento con adesione. 	SI
<ul style="list-style-type: none"> • Termini aventi “natura” amministrativa (ad esempio, comunicazione di adesione ai PVC, fasi precedenti il contenzioso diverse da quelle sopra indicate, quale, ad esempio, messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza ex art. 70, D.Lgs. n. 546/92); • controversie di lavoro, come specificato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 5.2.2014, n. 2571 relativa al caso dell’amministratore di una società di capitali che richiedeva in giudizio la condanna della società al pagamento del compenso per l’attività svolta. 	NO
Termini di presentazione all’Ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni , per anomalie nei dati ISA, ecc..	NO (*)

(*) Per tali fattispecie trova applicazione quanto disposto dal DL n. 223/2006, che prevede la sospensione dall’1.8 al 4.9 (come più avanti evidenziato).

Per individuare la scadenza dei **termini processuali**, oltre al periodo di sospensione feriale va considerato che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.10.2007, n. 56/E, qualora gli stessi **cadano di sabato o in un giorno festivo**:

- la **scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.**

La festività del Santo patrono non costituisce giorno festivo ai fini della proroga al primo giorno non festivo successivo, tranne che per il Comune di Roma, come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E;

- è **necessario** distinguere se il termine è “a ritroso” ovvero con decorrenza successiva.


Termine	Fattispecie	Operatività scadenza
A ritroso	Deposito documenti, memorie, istanza di discussione in pubblica udienza, ecc.	La scadenza del termine è anticipata al primo giorno precedente non festivo .
A decorrenza successiva	Presentazione istanza di reclamo / mediazione, proposizione ricorso, motivi aggiunti, appello, ecc.	La scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo . Così, ad esempio, se il 30° giorno (termine finale) dalla proposizione (termine iniziale) fissato per il deposito del ricorso cade di sabato, il deposito può essere effettuato entro il lunedì successivo.

Va inoltre considerato che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 546/92:

- qualunque **comunicazione / notifica a mezzo servizio postale** si considera **effettuata nella data di spedizione**;
- i **termini** che hanno inizio **dalla notifica / comunicazione decorrono** dalla data in cui l’atto è ricevuto.

PROPOSIZIONE RICORSO (1° GRADO)

La proposizione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado va effettuato entro il seguente termine.



Nel computo dei 60 giorni:

- **non va considerato il giorno iniziale** (c.d. “dies a quo”);
- **va conteggiato il giorno finale** (c.d. “dies ad quem”), ossia il 60°.

Come accennato, se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo, tenendo conto che il sabato va considerato festivo.

In merito va evidenziato che la CTR Lombardia, nella sentenza 21.1.2022, n. 153, nel ribadire tale “principio”, richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 29.7.2020, n. 16234, secondo la quale



“nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è «a decorrenza successiva» e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c., comma 5, sicché, ove il «dies ad quem» cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno.

Per individuare il termine ultimo entro il quale presentare il ricorso, il conteggio dei 60 giorni va effettuato con modalità differenziate a seconda che la **notifica sia avvenuta**:

- **entro il 31.7** (prima dell’inizio del periodo di sospensione feriale);
- **dall’1.8 al 31.8** (durante il periodo di sospensione feriale).

NOTIFICA DELL'ATTO ENTRO IL 31.7

Se l'atto di accertamento è **notificato prima del periodo di sospensione**, il termine di 60 giorni per proporre ricorso di cui al citato art. 21 **può scadere**:

- durante il periodo di sospensione, ossia **tra l'1.8 e il 31.8**;
- dopo il periodo di sospensione, ossia **dall'1.9**.

Poiché i **giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni) non devono essere conteggiati**, per individuare il termine (60 giorni) entro il quale presentare il ricorso, è necessario considerare i giorni compresi **tra la notifica dell'atto e il 31.7**, nonché i giorni **successivi al 31.8** (quindi dall'1.9).

Esempio 1 Il **28.7.2023** l'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al sig. Rossi. Il termine per la proposizione del ricorso scade il **27.10.2023**, così determinato.



Periodo (*)	60 giorni
29.07 - 31.07	3
01.08 – 31.08	sospensione
01.09 – 30.09	30
01.10 – 27.10	27

(*) Escluso il giorno iniziale, compreso quello finale

Esempio 2 Il **10.6.2023** l'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al sig. Verdi. Il termine per la proposizione del ricorso scade il **11.9.2023**, così determinato.



Periodo (*)	60 giorni
11.06 – 30.06	20
01.07 – 31.07	31
01.08 – 31.08	sospensione
01.09 – 09.09	9

(*) Escluso il giorno iniziale, compreso quello finale

Il **9.9.2023** cade di **sabato** e pertanto il ricorso può essere presentato **entro lunedì 11.9.2023**.

NOTIFICA DELL'ATTO TRA L'1.8 E IL 31.8

Nel caso in cui l'accertamento è **notificato tra l'1.8 ed il 31.8**, ossia **durante il periodo di sospensione feriale**, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso **va effettuato a partire dall'1.9**.



Il termine per la **proposizione del ricorso scade in ogni caso il 30.10.2023** considerato che il termine iniziale dal quale computare i 60 giorni è sempre l'1.9.

Esempio 3 Il **7.8.2023** l'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al sig. Gialli. Il termine per la proposizione del ricorso scade il **30.10.2023**, così determinato.



Periodo (*)	60 giorni
01.08 – 31.08	sospensione
01.09 – 30.09	30
01.10 – 30.10	30

(*) Escluso il giorno iniziale, compreso quello finale

Quanto sopra evidenziato è così schematizzabile.

Notifica atto	Decorrenza termine 60 giorni	Termine ricorso
Entro il 31.7.2023	dal giorno successivo alla notifica	giorni decorrenti fino al 31.7 + giorni decorrenti dall'1.9 fino al raggiungimento del 60°
Tra l'1.8 e il 31.8.2023	dall'1.9.2023	30.10.2023

TABELLA RIEPILOGATIVA

Relativamente al **2023** il termine di proposizione del ricorso è così individuato.

Notifica GIUGNO	Termine per il ricorso	Notifica LUGLIO	Termine per il ricorso	Notifica AGOSTO	Termine per il ricorso	Notifica SETTEMBRE	Termine per il ricorso
1.6	31.7	1.7	2.10 (*)	1.8	30.10	1.9	31.10
2.6		2.7		2.8		2.9	2.11 (*)
3.6	2.9	3.7	2.10	3.8		3.9	
4.6		4.7	3.10	4.8		4.9	3.11
5.6	4.9	5.7	4.10	5.8		5.9	6.11 (*)
6.6	5.9	6.7	5.10	6.8		6.9	6.11 (*)
7.6	6.9	7.7	6.10	7.8		7.9	6.11
8.6	7.9	8.7	9.10 (*)	8.8		8.9	7.11
9.6	8.9	9.7		9.8		9.9	8.11
10.6	11.9 (*)	10.7	9.10	10.8		10.9	
11.6		11.7	10.10	11.8		11.9	10.11
12.6	11.9	12.7	11.10	12.8		12.9	13.11 (*)
13.6	12.9	13.7	12.10	13.8		13.9	13.11 (*)
14.6	13.9	14.7	13.10	14.8		14.9	13.11
15.6	14.9	15.7	16.10 (*)	15.8		15.9	14.11
16.6	15.9	16.7		16.8		16.9	15.11
17.6	18.9 (*)	17.7	16.10	17.8		17.9	
18.6		18.7	17.10	18.8		18.9	17.11
19.6	18.9	19.7	18.10	19.8		19.9	20.11 (*)
20.6	19.9	20.7	19.10	20.8		20.9	20.11 (*)
21.6	20.9	21.7	20.10	21.8		21.9	20.11
22.6	21.9	22.7	23.10 (*)	22.8		22.9	21.11
23.6	22.9	23.7		23.8		23.9	22.11
24.6	25.9 (*)	24.7	23.10	24.8		24.9	
25.6		25.7	24.10	25.8		25.9	24.11
26.6	25.9	26.7	25.10	26.8		26.9	27.11 (*)
27.6	26.9	27.7	26.10	27.8		27.9	27.11 (*)
28.6	27.9	28.7	27.10	28.8		28.9	27.11
29.6	28.9	29.7	30.10 (*)	29.8		29.9	28.11
30.6	29.9	30.7		30.8		30.9	29.11
		31.7	30.10	31.8			

(*) Il termine cade in un giorno festivo (compreso il sabato). La scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo.

RECLAMO / MEDIAZIONE


In base all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, per gli atti di **valore fino a € 50.000**, emessi da qualunque Ente impositore, **la proposizione del ricorso produce gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.**

Di fatto, come evidenziato dall'Agenzia nella Circolare 29.12.2015, n. 38/E, l'impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo / mediazione. Non è pertanto più necessario presentare l'apposita istanza di reclamo.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica dello stesso all'Ente impositore, ossia fino al termine entro il quale va conclusa la mediazione. In particolare, con la proposizione del ricorso prende avvio una fase amministrativa di durata pari a 90 giorni entro la quale deve svolgersi il reclamo / mediazione.

Decorsi i 90 giorni, l'azione giudiziaria può essere proseguita attraverso la costituzione in giudizio che deve intervenire entro 30 giorni ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 546/92.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 17-bis, il **termine di 90 giorni usufruisce della sospensione feriale.**



Esempio 4



Il **26.5.2023** l'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al sig. Neri. Il ricorso è stato presentato in data 19.7.2023 (il termine per la proposizione dello stesso scade il 25.7.2023).


Il termine di 90 giorni, decorsi i quali il ricorso è procedibile, scade il **17.11.2023**.

Periodo (*)	90 giorni
20.07 – 31.07	12
01.08 – 31.08	sospensione
01.09 – 30.09	30
01.10 – 31.10	31
01.11 – 17.11	17

(*) Escluso il giorno iniziale, compreso quello finale

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Dopo la proposizione del ricorso o, come sopra accennato, qualora il reclamo / mediazione non sia accolto ovvero non si concluda con esito positivo, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve **costituersi in giudizio**, presentando alla competente Corte di Giustizia Tributaria l'originale / copia conforme del ricorso, secondo quanto disposto dall'art. 22, D.Lgs. n. 546/92.



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Se il **valore della lite è superiore a € 50.000**, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio va computato avendo riguardo al **giorno "effettivo" di proposizione del ricorso**, a prescindere dal fatto che a tal fine siano stati "utilizzati" interamente o meno i 60 giorni previsti.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DOPO IL RECLAMO / MEDIAZIONE

Come sopra accennato, per le **liti di valore fino a € 50.000**, qualora il reclamo **non sia accolto** ovvero la **mediazione non sia conclusa**, per poter “proseguire” nel contenzioso il contribuente deve **costituersi in giudizio** ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17-bis e 22, D.Lgs. n. 546/92.

In tal caso, ai sensi del comma 3 del citato art. 17-bis, i **30 giorni per la costituzione in giudizio** vanno calcolati a partire **dal giorno successivo al 90° giorno** decorrente **dalla notifica del ricorso all’Ufficio**.

Qualora, **prima del decorso dei suddetti 90 giorni**, il contribuente si costituisca in giudizio, la trattazione della causa viene rinviata al fine di consentire l’esame del reclamo.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Il **termine di 30 giorni** entro il quale va depositato il ricorso per la costituzione in giudizio è influenzato dalla **sospensione feriale dei termini**. Conseguentemente, se l’ultimo giorno utile per la costituzione in giudizio cade nel periodo 1.8 – 31.8:

- **i giorni compresi tra l’1.8 ed il 31.8 non vanno conteggiati;**
- nel computo dei 30 giorni **non va considerato quello iniziale e si tiene conto di quello finale**, vale a dire il 30°;
- se il termine **cade in un giorno festivo** lo stesso è **prorogato** al primo giorno successivo non festivo, tenendo conto che il **sabato va considerato festivo**.

Esempio 5



Il **25.7.2023** la sig.ra Viola ha proposto ricorso (con consegna all’Ufficio) avverso un avviso di accertamento (valore della lite superiore a € 50.000).

Per la costituzione in giudizio il termine di 30 giorni, scadenti nel periodo di sospensione feriale, è prorogato al **25.9.2023**, così determinato.

Periodo (*)	30 giorni
26.07 – 31.07	6
01.08 – 31.08	sospensione
01.09 – 24.09	24

(*) Escluso il giorno iniziale, compreso quello finale

Il **24.9.2023** cade di **domenica** e pertanto la costituzione in giudizio può intervenire **entro lunedì 25.9.2023**.

DEPOSITO DOCUMENTI, MEMORIE E BREVI REPLICHE

Per il **deposito di documenti, memorie e brevi repliche scritte**, l’art. 32, D.Lgs. n. 546/92, prevede termini differenziati a seconda del tipo di atto.



A tal fine è necessario considerare che:

- il computo del termine va effettuato **“a ritroso”** e pertanto il periodo di sospensione feriale può determinare **un’anticipazione** della scadenza del deposito;
- nel calcolo dei c.d. “giorni liberi” **non vanno considerati né il giorno iniziale né quello finale;**
- se il termine **cade in un giorno festivo**, lo stesso è **anticipato** al giorno precedente non festivo, tenendo conto che il **sabato** va considerato **festivo**.



Ciò trova applicazione anche in caso di presentazione dell'istanza di trattazione in pubblica udienza, qualora la stessa sia contenuta in un atto separato rispetto al ricorso.
In tale ipotesi il termine è stabilito in 10 "giorni liberi" prima della data dell'udienza.

Esempio 6



Il **15.9.2023** è fissata la trattazione del ricorso presentato dalla sig.ra Rosa. Pertanto:


- il termine per depositare le memorie scade il **4.9.2023**;
- il deposito di documenti deve avvenire entro il **25.7.2023**.

<i>Periodo</i> (*)	<i>giorni liberi</i>
14.09 – 05.09 04.09	10 deposito memorie
14.09 – 01.09 01.08 – 31.08	14 sospensione
31.07 – 26.07 25.07	6 deposito documenti

(*) Esclusi sia il giorno iniziale che quello finale

PROPOSIZIONE APPELLO (2° GRADO)

La **sentenza** della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere **impugnata entro i seguenti termini**.



Anche i predetti termini (60 giorni / 6 mesi) usufruiscono della sospensione feriale. In merito all'applicazione della sospensione feriale al termine dei 6 mesi, la Corte di Cassazione nella sentenza 7.3.2019, n. 6592 ha affermato che



“il computo ...deve essere effettuato «ex numerazione dierum» per quanto riguarda il termine di cui all'art. 327 cpc da calcolare «a mesi», e deve essere aggiunto il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dall'art. 1 L. 742/1969”.

Esempio 7



Il **13.7.2023** l'Ufficio ha notificato la sentenza della CGT di primo grado al sig. Bianchi. Il termine entro il quale proporre l'appello scade il **12.10.2023**, così determinato.

<i>Periodo</i> (*)	<i>60 giorni</i>
14.07 – 31.07	18
01.08 – 31.08	sospensione
01.09 – 30.09	30
01.10 – 12.10	12

(*) Escluso il giorno iniziale, compreso quello finale

Esempio 8



Il **20.7.2023** è stata pubblicata la sentenza della CGT di primo grado. Il termine entro il quale proporre l'appello, in assenza di notifica della controparte, scade il **20.2.2024**.

DEFINIZIONE IN VIA BREVE

Entro il termine previsto per la **proposizione del ricorso (60 giorni)** il contribuente può avvalersi della **definizione agevolata** alla quale sono applicabili le disposizioni in materia di sospensione feriale.

DEFINIZIONE IN VIA BREVE
ex artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97



ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA
DELL'ATTO IMPUGNATO

Esempio 9



Il **28.6.2023** è stato notificato un atto di contestazione al sig. Celeste.
Il termine entro cui procedere alla definizione agevolata è il **27.9.2023**, così determinato.

Periodo (*)	60 giorni
29.06 – 30.06	2
01.07 – 31.07	31
01.08 – 31.08	sospensione
01.09 – 26.09	27

(*) Escluso il giorno iniziale, compreso quello finale

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Come sopra accennato, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente ex art. 12, D.Lgs. n. 218/97, si determina la **sospensione** del termine per la proposizione del ricorso **per un periodo di 90 giorni**. Il contribuente dispone quindi di **150 giorni** dalla notifica dell'atto di accertamento per proporre ricorso.

Se tale periodo **cade nella sospensione feriale** va considerato l'**ulteriore rinvio fino al 31.8**, con conseguente applicazione di una "doppia" sospensione.



All'accertamento con adesione è applicabile la sospensione feriale come disposto dall'art. 7-quater, comma 18, DL n. 193/2016 in base al quale



"i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale".

Tale previsione è applicabile retroattivamente (ossia anche anteriormente al 3.12.2016 data di entrata in vigore del citato art. 7-quater), trattandosi di una norma di interpretazione autentica, come affermato dalla CTR Lazio nella sentenza 7.6.2018, n. 3835 nonché dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze 21.2.2019, n. 5039 e 31.3.2021, n. 8882.

Esempio 10



Il **22.6.2023** l'Agenzia ha notificato un avviso di accertamento al sig. Arancio. In data **3.7.2023** è stata presentata all'Ufficio l'istanza di accertamento con adesione.

Il termine per proporre il ricorso scade il **20.12.2023**, così determinato.

Periodo (*)	150 giorni
23.06 – 30.06	8
01.07 – 31.07	31
01.08 – 31.08	sospensione
01.09 – 30.09	30
01.10 – 31.10	31
01.11 – 30.11	30
01.12 – 20.12	20

(*) Escluso il giorno iniziale, compreso quello finale

MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Se le parti non pervengono ad un accordo, con conseguente mancato perfezionamento dell'adesione, è comunque **operante il periodo di sospensione dei termini** previsto ai fini della presentazione del ricorso, così come precisato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 15.4.2011, n. 140.

Il periodo di **sospensione di 90 giorni**, conseguente alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, **opera dunque a prescindere dall'esito del contraddittorio**.

SOSPENSIONE FERIALE E PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA ATTI IMPOSITIVI

In generale, la sospensione feriale ha effetto anche sui **termini per il pagamento delle somme derivanti da atti impositivi se ancorati al termine "entro il quale proporre ricorso"**.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Nota 30.9.2011, n. 141776 ha, infatti, confermato che la sospensione feriale opera / non opera nei seguenti casi.

Fattispecie	Sospensione feriale
Pagamento somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi riguardanti IRES, IRPEF, IVA o IRAP	SI
<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti da effettuare entro un prefissato termine (60 giorni) da un determinato evento (ad esempio, notifica dell'atto, ricevuta della raccomandata); • versamento somme dovute in base ad una cartella di pagamento che, ai sensi dell'art. 25, DPR n. 602/73, va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. 	NO

SOSPENSIONE FERIALE E "BLOCCO" DEGLI ATTI ESECUTIVI

Come sopra accennato, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate hanno valore di titolo esecutivo, ossia contengono l'**intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso**. Ciò comporta che gli stessi non sono seguiti dall'iscrizione a ruolo e dalla relativa cartella di pagamento. In particolare:

- decorsi **60 giorni** dalla notifica dell'avviso di accertamento lo stesso **diventa esecutivo**;
- decorsi **30 giorni** dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso l'esazione delle somme viene **affidata all'Agente della riscossione**;
- per i **successivi 180 giorni** l'esecuzione della riscossione è **sospesa**. Ai fini del **decorso del termine di 180 giorni** la sospensione feriale **non opera**.

Fattispecie	Sospensione feriale
Domanda di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rimborso imposte indebitamente versate ▪ autotutela ▪ sgravio 	NO
<i>Adesione processi verbali di constatazione</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ comunicazione adesione al PVC ▪ notifica atto definizione dell'accertamento parziale ▪ versamento somme dovute 	
<i>Adesione inviti al contraddittorio</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ comunicazione adesione ▪ versamento somme dovute 	

Accertamento con adesione ▪ domanda adesione	SI
Definizione agevolata ▪ versamento ridotto di quanto dovuto	
Somme derivanti da atti impositivi ▪ accertamento IRPEF / IRES ▪ accertamento IVA ▪ accertamento IRAP	
Contenzioso tributario ▪ ricorso ▪ reclamo / mediazione ▪ costituzione in giudizio ▪ deposito documenti, memorie, brevi repliche ▪ appello	

SOSPENSIONE FERIALE E CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI

L'art. 1, comma 199, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha riproposto la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti all'1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio presso le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado e di quelle di Trento e Bolzano, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l'1.1.2023.

Ai fini di tale definizione, entro il 30.9.2023 (termine così prorogato dall'art. 20 DL n. 34/2023, c.d. "Decreto Bollette"), è necessario:

- **presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita domanda**, utilizzando lo specifico modello "*Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti*";
- **versare** quanto dovuto (unica soluzione / prima rata se l'importo è superiore a € 1.000).

Relativamente alle controversie definibili è stata disposta **la sospensione automatica** (ossia, a prescindere dall'utilizzo, da parte del contribuente, della definizione) **per 11 mesi dei termini di impugnazione**, anche incidentale:

- delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione;
- per la proposizione del controricorso in Cassazione;

scadenti nel periodo 1.1 - 31.10.2023.

Nel citato comma 199 non è contenuto alcun riferimento alla possibilità di cumulare tale sospensione con quella feriale.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, nelle Circolari 28.7.2017, n. 22/E e 1.4.2019, n. 6/E, riferite alle precedenti definizioni agevolate delle liti pendenti (per le quali la sospensione "automatica" era stabilita per 6 / 9 mesi), ha precisato che



*"la durata della sospensione **resta pari a [sei / nove] mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini** (a titolo esemplificativo: il termine con scadenza 24 aprile 2017 slitta al 24 ottobre 2017 / il termine con scadenza 24 dicembre 2018 è posticipato al 24 settembre 2019)".*

In merito alla **non cumulabilità della sospensione automatica con quella feriale** si è espressa anche la Corte di Cassazione con le sentenze 29.3.2022, n. 10030, 9.11.2022, n. 33069 e 6.2.2023, n. 3598.

MORATORIA ESTIVA TRASMISSIONE DOCUMENTI / VERSAMENTI DA CONTROLLI

Alla sospensione feriale dei termini processuali si affianca un'ulteriore sospensione.

Infatti, l'art. 7-quater, commi da 16 a 18, DL n. 193/2016 modificando l'art. 37, comma 11-bis, DL n. 223/2006, ha previsto la **sospensione dall'1.8 al 4.9** dei seguenti termini.

Termine per la **trasmissione di documenti / informazioni** richiesti ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate / altro Ente impositore.



La sospensione non opera per i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA.

→

Moratoria estiva dall'1.8 al 4.9

Termine (30 giorni) per il **pagamento delle somme dovute** a seguito di:

- **controlli automatizzati** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72
- **controlli formali** ex art. 36-ter, DPR n. 600/73
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a **tassazione separata**.

→

SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI PER SOGGETTI ALLUVIONATI DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

L'art. 3, DL n. 61/2023, c.d. "Decreto Alluvioni" ha disposto la sospensione **dall'1.5 al 31.7.2023** dei termini processuali per il compimento di **qualsiasi atto nei giudizi amministrativi**, contabili, militari e **tributari**, compresi quelli per:

- la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
- le impugnazioni;
- la proposizione di ricorsi amministrativi;

nei casi in cui **almeno una delle parti all'1.5.2023 era residente / domiciliata / aveva sede nei territori alluvionati**.



La sospensione è applicabile anche quando **uno dei difensori ha la residenza / studio legale nei predetti territori**, a condizione che la nomina sia anteriore all'1.5.2023.

Di fatto, per i soggetti in esame, la sospensione opera senza soluzione di continuità dall'1.5 al 31.8.2023.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia **inizio durante il periodo di sospensione**, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è **computato a ritroso** e ricade in tutto / in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza / l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Le udienze fissate nel periodo di sospensione sono **rinviate a data successiva** su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente / domiciliata / con sede nei predetti territori alluvionati ovvero dal difensore residente / con studio legale nei predetti territori, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.